

Allegato A

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN VIA T. FIORE.

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno del mese di, nella Sede Municipale del Comune di Surbo, sono comparsi i signori:

1) Arch. Giovanni Frassanito nato a Veglie (Le) il 29/06/1960 e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale del Comune di Surbo alla via C. Pisanelli n. 23, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Surbo (Codice fiscale 01862180757 dichiaratomi), e, pertanto, in nome, per conto e nell'interesse del predetto Ente ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del decreto sindacale n..... del, d'ora in poi denominato anche "Concedente";

2) il Sig. XXXXXXX XXXXXXX, nato a XXXXXXX il XXXXXXX, residente in XXXXXXX, domiciliato per le sue funzioni in XXXXXXX, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della XXXXXXX, con sede in XXXXXXX, CF XXXXXXX, P.IVA XXXXXXX, in qualità di XXXX e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società/Associazione che rappresenta, d'ora in poi denominata anche "Concessionario";

PREMESSO

CHE il Comune di Surbo, con deliberazione di G.C. n..... del ha approvato lo schema di convenzione allegato al bando per l'affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport e delle aree circostanti ubicato in via T. Fiore;

CHE con Determinazione Dirigenziale R.G. n. del2017 il Direttore del IV Settore Servizi Tecnici ha indetto la relativa gara, tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della concessione della gestione dell'impianto sportivo ubicato in via T. Fiore nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. ...- R.G. ... del il Direttore del Settore Servizi Tecnici ha approvato l'aggiudicazione, affidando la gestione dell'impianto sportivo più sopra individuato all'Associazione a far data dalla stipula della presente convenzione e per anni

CHE il soggetto aggiudicatario, senza fini di lucro, ha la finalità di promuovere l'attività sportiva, amatoriale e agonistica;

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di SURBO affida a XXXXX, che accetta, la concessione della gestione dell'impianto sportivo di cui in premessa.

2. In particolare il Comune affida al Concessionario la gestione delle seguenti strutture, d'ora in poi definite anche "Impianto", consistenti in:

a) impianto sportivo polivalente sito in T. Fiore, così composto:

- n. 1 campo da pallavolo/pallacanestro;
- . spogliatoi;
- locale pronto soccorso;
- locale ripostiglio/magazzino;
- servizi igienici per il pubblico;
- . locale impianti tecnologici;
- locale ufficio;
- .eventuali altri campi sportivi e/o aree per attività ludico-sportive con relativi servizi che potrebbero essere proposti e realizzati dal Concessionario o dal Concedente.

3. Il Concessionario accetta la concessione della gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Bando di gara e nel rispetto del Piano di Gestione proposto dallo stesso "Concessionario" nell'ambito della selezione pubblica citata in premessa.

ART. 2 DURATA

1. La durata della concessione viene stabilita in annidecorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. L'attività dovrà avere inizio, a pena di decadenza ai sensi del successivo art. 18, entro trenta giorni dalla stipula.
3. Il Comune e/o il Concessionario nel corso di esecuzione del rapporto contrattuale reciprocamente si riservano la facoltà di aggiungere una o più strutture sportive che potrebbero anche riqualificarsi nell'area di pertinenza dell'impianto oggetto della presente convenzione.
4. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario per superiori ragioni di pubblico interesse e nei casi di cui al successivo art. 18 o di avvalersi della risoluzione di diritto nei casi di cui al successivo art. 19.
5. Alla scadenza della gestione, l'impianto, unitamente alle attrezzature ed ai servizi di proprietà comunale così come descritti al precedente art.1, e le eventuali ulteriori strutture aggiunte nel corso di esecuzione contrattuale, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto in cui sono stati rilevati al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso e con le eventuali opere di miglioria e/o manutenzione straordinaria, debitamente autorizzate dal Comune, che fossero state effettuate nel periodo di validità della presente Convenzione.
6. In caso di ritardata riconsegna, si conviene inoltre che il Concessionario versi una penale di € 100,00 (cento)giornaliere per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

7. Delle operazioni di consegna e riconsegna è redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti.
8. Alla scadenza della convenzione il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso; inoltre i locali oggetto della convenzione stessa dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà della Amministrazione.
9. Qualora il Concessionario, a convenzione scaduta, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito formale dell'Amministrazione con preavviso minimo di cinque giorni, tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto diverranno irreversibilmente di proprietà del Comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando le eventuali spese, per trasloco in altro luogo, pulizia o smaltimento a rifiuto di detti materiali, sul deposito cauzionale di cui all'art. 14.

ART. 3 DESTINAZIONE

1. L'impianto sportivo viene affidato al Concessionario affinché esso ne faccia uso senza fini di lucro per la organizzazione e gestione di attività sportive, a titolo amatoriale e/o agonistico, ed in particolare delle attività sportive in conformità al Piano di Gestione presentato in sede di gara.
2. Il Concessionario dovrà inoltre garantire, compatibilmente con il **Calendario delle attività** presentato ai sensi dell'art. 5 lettera i), l'utilizzo dell'impianto sportivo alle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali che abbiano sede sul territorio del Comune di Surbo e ne facciano richiesta alle condizioni di cui al successivo art. 16.
3. Tale utilizzo non potrà pregiudicare eventuali riserve di utilizzo gratuito comunicate tempestivamente dal Comune o dalle Istituzioni scolastiche ai sensi di quanto previsto dall'art. 15.
4. In ogni caso il Concessionario dovrà promuovere e favorire il pieno utilizzo dell'impianto sportivo, nell'ambito della pratica della suddetta attività sportiva, coinvolgendo i minori, la fascia giovanile, i diversamente abili e gli ultrasessantacinquenni, soprattutto se residenti nel Comune di Surbo.
5. Eventuali modifiche dello Statuto o dell'Atto costitutivo del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al Comune che dovrà valutare la compatibilità con la permanenza della concessione in oggetto, potendo eventualmente disporre la revoca o la decadenza.
6. Il Concessionario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali dell'impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.

ART. 4 COMPENSO PER LA GESTIONE

1. Il compenso per la gestione dell'Impianto Sportivo di via T. Fiore consiste nell'utilizzo prioritario e gratuito dell'impianto da parte dell'Ente/Federazione/Società/Associazione sportiva affidataria, cui competeranno comunque direttamente le entrate derivanti dalla concessione in uso a terzi dell'impianto, alle condizioni di cui al successivo art. 16, nonché gli eventuali introiti derivanti dalla

gestione degli spazi pubblicitari, dalla bigliettazione delle manifestazioni organizzate direttamente dallo stesso Concessionario e dalla gestione dell'eventuale punto ristoro.

2. Tali entrate saranno gestite come di seguito:

2.1 Il Concessionario, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, dovrà produrre apposita

"Rendicontazione Annuale" dalla quale risultino:

- a) le entrate conseguite dall'utilizzo dell'impianto in proprio e da parte di terzi;
- b) le entrate conseguite dalla bigliettazione, dalla gestione degli impianti pubblicitari e del punto ristoro;
- c) le spese sostenute per la gestione dell'impianto, suddivise in modo analitico e documentato (manutenzione, custodia, pulizia, utenze etc.);
- d) le spese sostenute per l'attività rivolte ai bambini, giovani ed anziani;
- e) le spese sostenute per manifestazioni di carattere istituzionale e per le attività scolastiche;
- f) le spese generali di gestione sostenute dal Concessionario.

2.2 Qualora dall'analisi del suddetto rendiconto dovesse emergere che il totale delle entrate sia superiore alle spese, l'utile sarà reinvestito nella eventuale esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e/o miglioramento funzionale dell'impianto e, qualora tali opere non fossero state programmate e/o condivise con questa Amministrazione, le tariffe di cui all'art.16 potranno essere riviste in ribasso sino alla concorrenza dell'equilibrio del piano economico finanziario, nel rispetto del medesimo art. 16;

2.3 Se dall'analisi del suddetto rendiconto dovesse emergere che il totale delle entrate sia inferiore alle spese sostenute dall'affidatario, l'equilibrio finanziario potrà essere raggiunto esclusivamente con la rideterminazione in rialzo del corrispettivo orario da applicare per l'uso dell'impianto da parte dei soggetti terzi sino alla concorrenza e con i principi riportati nell'art.16 della presente convenzione.

3 Per ogni manifestazione, il Concessionario si impegna a non emettere biglietti, sia ad invito che a pagamento, in numero superiore alla capienza delle strutture sportive oggetto della presente Convenzione.

4 Le Società/Associazioni sportive che usufruiranno della struttura, nell'ambito della propria attività sportiva, possono emettere biglietti, sia ad invito che a pagamento, purché muniti dei necessari permessi rilasciati dalla SIAE, in misura non superiore al numero di capienza prevista, senza che il Concessionario possa pretendere alcun corrispettivo da parte delle Società/Associazioni.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga alla esecuzione delle eventuali proposte migliorative presentate in sede di gara nelle forme, nei modi e nei tempi e secondo le specifiche presentate nell'offerta, preventivamente autorizzate dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Restano comunque a carico del Concessionario tutte le spese necessarie ad attuare quanto sopra indicato. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente comma, il Comune procederà alla rescissione in danno della presente convenzione.

2. Il Concessionario si obbliga all'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti, sui beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione e provvederà, ai fini di una buona conservazione dell'impianto sportivo, ad espletare le mansioni ed interventi meglio specificati all'articolo 8.

3. Fanno carico al Concessionario, ai fini di una buona conservazione dell'Impianto sportivo oggetto della presente convenzione i seguenti adempimenti:

- a) sorveglianza, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto;
- b) accurata pulizia dell'impianto sia nelle aree interne sia nelle aree esterne, soprattutto dopo l'utilizzo dello stesso (a titolo indicativo e non esaustivo, ad esempio: campo, tribune, servizi igienici e docce);
- c) accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento e delle altre utenze, fornitura dell'acqua calda per le docce in occasione di ogni utilizzo;
- d) divieto di svolgere negli impianti e nelle pertinenze attività che contrastano con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
- e) garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza sugli utenti dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli utenti medesimi ed agli estranei;
- f) intestare a proprio carico le utenze, accollandosi i consumi tutti di energia elettrica, acqua, gas, e di ogni altra utenza, provvedendo puntualmente al pagamento dei relativi corrispettivi, senza che sia dovuto dal Comune o dai soggetti di cui agli artt.15 e 16 rimborso o indennità alcuna (salvo la tariffa prevista dal comma 2 dell'art. 16);
- g) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti dell'impianto non sub-affidino a terzi l'utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l'esercizio;
- h) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
- i) garantire l'utilizzo dell'impianto, in conformità alla sua destinazione d'uso, secondo un apposito **Calendario di attività** da presentare al Comune in conformità al Piano di gestione aggiudicato, entro il 30 novembre di ogni anno;
- j) garantire l'utilizzo dell'impianto anche ai soggetti ed alle condizioni di cui al successivo art. 16 e ai soggetti e alle condizioni di cui all'art.15, negli orari in cui l'impianto non è impegnato per le attività del Concessionario secondo il Calendario di attività annuale di cui alla precedente lettera i);
- k) nominare un **referente responsabile della concessione**;
- l) garantire l'accesso all'impianto oggetto della presente convenzione solo a persone autorizzate che non arrechino danni alle strutture;
- m) presentare annualmente, alla fine di ciascun anno di gestione, una **"Relazione sulle attività sportive realizzate e sulla gestione dell'impianto"** contenente le attività o manifestazioni sportive svolte, unitamente alla **"Rendicontazione annuale"** di cui all'art. 4;
- n) collaborare, per quanto possibile, con l'Amministrazione Comunale e con le scuole per l'organizzazione di attività ricreativo-sportive, al fine di assicurare un efficiente utilizzo dell'impianto;
- o) obbligo di prestare, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, e mantenere per tutta la durata del servizio, una **garanzia definitiva**, di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016 e all'art.14 della presente

convenzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte previste dalla presente convenzione.

p) obbligo di dotarsi e di mantenere attiva, per tutta la durata del rapporto contrattuale, apposite Polizze assicurative RCT (Responsabilità civile verso terzi) e RCO (Responsabilità civile verso i "prestatori di lavoro"), di cui all'art.13 della presente convenzione, consentendo al Comune di rivalersi, all'occorrenza, sulle succitate polizze di assicurazione mediante surrogazione delle stesse; resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalle polizze assicurative; al momento della stipula della convenzione, la Ditta affidataria dovrà produrre le suddette Polizze assicurative come su richieste;

q) obbligo del rispetto della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.

4. E' assolutamente escluso ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi dell'impianto sportivo, quindi dei locali, delle attrezzature, dei beni mobili tutti costituenti oggetto della presente convenzione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione, ad eccezione dei casi disciplinati dagli artt. 15 e 16.

ART. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, il soggetto Concessionario assumerà tutte le funzioni e responsabilità del **datore di lavoro** di cui all'art. 2 lett.b del D.Lgs. 81/2008 e dovrà:

a) prima dell'inizio della gestione di cui alla presente convenzione, adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/2008, restando inteso che:

a1) i costi e gli oneri derivanti dalla suddette incombenze sono a totale carico del Concessionario;

a2) il Concessionario, nella gestione dell'impianto sportivo ed in sede di esecuzione di interventi su quest'ultimo, è tenuto ad osservare le disposizioni, in quanto applicabili, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.1996 e ss.mm.ii. concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 06.06.2005.

b) nominare un responsabile della sicurezza che, in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti;

c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente convenzione;

d) predisporre un Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto;

f) limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

2. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto

a:

- segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'Ente Locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
- escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

ART. 7 OBBLIGHI RELATIVI ALLA CUSTODIA

1. Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'impianto sportivo durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto da parte dei propri associati, nonché da parte dei cittadini, delle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Discipline Sportive Associate o Federazioni Sportive Nazionali, che ne abbiano fatto regolare richiesta ai sensi dell'art. 16, nonché nel corso degli eventi di cui all'art. 15.
2. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, deve tenere un contegno serio e corretto ed adeguarsi alle direttive del responsabile del competente Servizio comunale investito delle funzioni di controllo e di vigilanza.
3. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
4. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 8 MANUTENZIONE, CUSTODIA, CONDUZIONE E PULIZIA

1. Fa carico al Concessionario la manutenzione ordinaria dell'impianto oggetto della presente convenzione così come definita dall'art.3 lett. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensiva dei suoi arredi/dotazioni. Il Concessionario provvederà inoltre, ai fini di una buona conservazione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, alla custodia, pulizia e conduzione delle strutture dell'impianto dato in concessione nonché a tutti gli altri oneri incombenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e l'esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionale l'impianto all'uso cui esso è destinato.
2. A tale riguardo il Concessionario provvederà all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti la custodia, pulizia e conduzione, solo a titolo esemplificativo, mediante:
 - _ la riparazione delle parti mobili, degli infissi e di eventuali arredi ed attrezzature;
 - _ la verniciatura di infissi, pali e cancellate, copertura e parti strutturali poste all'esterno dell'immobile;
 - _ la manutenzione delle protezioni di cordoli e sporgenze;
 - _ la cura e pulizia delle superfici di gioco, anche nei periodi di sospensione dell'attività sportiva;
 - _ la sostituzione di serrature, maniglie, lampade, neon, rubinetterie deteriorate dall'uso ed in genere di tutti gli accessori ed arredi di cui l'impianto è dotato, utilizzando materiale di pari qualità e forma;
 - _ l'imbiancatura, di norma, almeno annuale dei locali o quando necessaria;

_ la fornitura dei materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo, sapone, carta igienica, asciugamani di carta a servizio degli spogliatoi;

_ controllo apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte di accesso all'impianto sportivo;

_ pulizia ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere, con particolare attenzione all'efficienza dei canali di scolo delle acque di pioggia;

_ pulizia delle aree esterne di pertinenza dell'impianto;

_ manutenzione del verde esterno di pertinenza dell'impianto;

_ sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali (spogliatoi, magazzini, depositi).

Restano a carico esclusivo del Concessionario tutti gli **oneri inerenti la gestione**, quali :

- spese di energia elettrica per quanto di propria competenza;

- spese per fornitura materiale di pulizia e disinfezione;

- spese per acquisto materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria;

- spese di riscaldamento.

3. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a restituire l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, comprensivo degli immobili e dei loro arredi/dotazioni, in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza salvo il normale deperimento d'uso.

4. Al Comune ed ai propri incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia delle chiavi di accesso.

5. Al termine della concessione il Concessionario dovrà redigere in contraddittorio con il Comune un verbale di riconsegna dal quale risulti lo stato di manutenzione dell'impianto sportivo.

ART. 9 POTERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario potrà utilizzare l'impianto a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'opera e quelli stabiliti dalla presente convenzione. In particolare compete ed è consentita al Concessionario l'organizzazione di corsi di attività fisica di base, attività sportiva di tipo agonistico e non agonistico, manifestazioni sportive e quant'altro non contrasti con la natura dell'opera. Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva.

2. Il Concessionario, o per suo conto il referente **Responsabile della concessione** (art. 5 – lettera k) o il **Responsabile della sicurezza** (art.6 – lettera b), ha il potere di allontanare dall'impianto quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all'accesso. Ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

3. Il Concessionario potrà organizzare la predisposizione e gestire gli spazi pubblicitari all'interno della struttura; l'eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione dei sopra elencati spazi, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di gestione, sarà di competenza del Concessionario, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, rispetto ai quali il Concessionario è obbligato in solido con l'utilizzatore dello spazio pubblicitario; il Concessionario, inoltre, è obbligato ad inserire le somme rivenienti da tali attività nella rendicontazione annuale di cui all'art.4.

3.1 Non è consentito al Concessionario ed agli utilizzatori degli spazi pubblicitari di cui al punto precedente esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune stesso o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro due giorni dalla ricezione della richiesta, anche verbale, formulata dal Comune.

3.2 I materiali pubblicitari devono essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.

4. È prevista la possibilità per il Concessionario di attivare nell'impianto sportivo o nell'area di pertinenza un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, non trasferibile, limitato al periodo di gestione nonché all'orario di funzionamento dell'impianto medesimo, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico-sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a totale cura e spese del Concessionario.

4.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio, ivi compresi quelli fiscali.

4.2 In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione di tale esercizio, nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario nei confronti del Comune.

4.3 Il Concessionario, inoltre, è obbligato ad inserire le somme rivenienti da tali attività nella rendicontazione annuale di cui all'art.4

ART. 10 VERIFICA E CONTROLLO

1. Il Responsabile del Servizio del Comune può, in qualsiasi momento, procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dalla presente convenzione.

2. Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto sportivo e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

ART. 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Il Comune assicura la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti così come definita dall'art.3 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel Bilancio Comunale. Si precisa, a tal proposito, che le

spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia nella gestione dovranno essere rimborsate al Comune da parte del Concessionario.

2. Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso, ove richiesto per ragioni di sicurezza, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte del Concessionario.

ART. 12 NUOVE OPERE ED IMPIANTI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE MIGLIORIE APPORTATE

1. Il Concessionario ha l'obbligo della realizzazione delle **eventuali proposte migliorative** presentate nell'offerta di gara aventi tutte le caratteristiche, nessuna esclusa, e dettagliate nel Progetto tecnico. Resta inteso che la realizzazione delle proposte migliorative e la relativa spesa sono a totale carico del Concessionario.
2. Tutte le opere migliorative, compresi i servizi di architettura e ingegneria, dovranno essere eseguite nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Ogni altra modifica o aggiunta o miglioria apportata dal Concessionario ai beni immobili o mobili oggetto della concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
4. In ogni caso, le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell'impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al Concessionario indennizzo o rimborso alcuno.
5. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in pristino a spese del Concessionario.
6. Resta inteso che per eventuali migliorie apportate il Concessionario non potrà pretendere a nessun titolo alcun indennizzo o rimborso dal Comune.
7. In ogni caso il Comune si riserva di realizzare nuove opere ed impianti in economia, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi, che saranno da intendere affidati automaticamente alla gestione del soggetto Concessionario.

ART. 13 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario risponderà direttamente, senza riserve o eccezioni, dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione della concessione in oggetto e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerando terzo anche l'Amministrazione comunale) e/o dei danni subiti dai prestatori di lavoro, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
2. Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del Concessionario il quale, garantendo di possedere tutti i requisiti per la conduzione degli immobili in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale. Il Concessionario manleva, altresì, il Comune di Surbo da ogni responsabilità per danni a persone, animali ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento dei beni oggetto della presente convenzione ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi. A tal fine il Concessionario è obbligato a stipulare con primario gruppo assicurativo e per tutta la durata dell'affidamento:

- a) apposita Polizza assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) con l'inclusione del Comune di Surbo nel novero dei "terzi", con un massimale "per sinistro" non inferiore ad € 500.000,00, un massimale "per persone" non inferiore ad € 500.000,00 ed un massimale "per cose" non inferiore ad € 500.000,00;
- b) apposita Polizza assicurativa RCO (Responsabilità civile verso i "prestatori di lavoro"), con un massimale "per sinistro" non inferiore ad € 250.000,00 ed un massimale "per persona" non inferiore ad € 250.000,00.

Copia delle predette Polizze dovrà essere trasmessa al Comune al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

3. Eventuali coperture assicurative per furto e incendio, a carico del soggetto organizzatore, in occasione di manifestazioni particolari, saranno convenute caso per caso.

4. Sono a totale carico del Concessionario le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà del Comune o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l'uso dell'impianto sportivo, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile in particolare per gli utilizzi di cui all'articolo 16.

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione della presente convenzione, il Concessionario presta una garanzia definitiva, di cui all'art.5 lett.o), sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta del Concessionario, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 o nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e deve essere conforme agli schemi tipo approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La garanzia definitiva prestata sotto forma di fideiussione deve:

- a) avere validità per tutta la durata della concessione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune;
- b) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

3. Nel caso in cui il Concessionario assuma la veste di raggruppamento temporaneo, la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dal soggetto mandatario in nome e per conto di tutti gli operatori, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori parte del medesimo raggruppamento.

4. Salvi i casi in cui ne sia ammesso l'incameramento ad opera del Comune, lo svincolo avrà luogo al termine della concessione, all'atto della riconsegna dell'impianto sportivo, previa verifica dello

stato dell'immobile e degli impianti, e sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Qualora, anche nel corso della durata della presente concessione, si verificassero inadempienze contrattuali o danni agli immobili che richiedano, a giudizio insindacabile del Comune, un immediato ripristino ed il Concessionario non provveda a ciò nel termine di giorni dieci dalla messa in mora, il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà azionare la garanzia per dare corso alle obbligazioni inadempite e/o alla riparazione dei danni. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia definitiva entro dieci giorni, pena la risoluzione immediata della convenzione a norma dell'art 19.

5. La garanzia definitiva verrà svincolata progressivamente e proporzionalmente durante il periodo di durata della concessione a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

ART. 15 RISERVA UTILIZZO GRATUITO

1. Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente, direttamente o indirettamente, l'impianto oggetto della presente convenzione per non più di tre volte l'anno e comunque per non oltre dieci giorni l'anno, per particolari manifestazioni o eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, previo avviso di almeno quindici giorni, restando inteso che gli stessi non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali quali campionati e tornei debitamente autorizzati.
2. Gli Istituti Scolastici comprensivi del Comune di Surbo possono usufruire gratuitamente dell'impianto oggetto della presente convenzione complessivamente per non più di dieci volte l'anno e comunque per non oltre venti giorni l'anno, per particolari manifestazioni di promozione dello sport e/o attività pertinenti con la funzione dell'impianto sportivo.
3. In tali casi il Concessionario concorda con il Comune le azioni da prestare per l'assistenza necessaria finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto, l'adeguata protezione dell'impianto e delle attrezzature, la loro appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione nonché ad assicurare l'eventuale presenza durante la manifestazione.
4. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune o dagli Istituti Scolastici.
5. Il Comune o l'istituto scolastico produrrà al Concessionario un'apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall'utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato. La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi, in deroga a quanto stabilito all'art. 13, sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita manleva, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.

ART. 16 UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI

1. L'impianto dovrà essere utilizzabile, in base al disposto degli artt. 18, comma 3 e 19 comma 4 della Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006, "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti", da parte di tutti i cittadini, delle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Discipline Sportive Associate o Federazioni Sportive Nazionali non affidatarie che ne facciano regolare richiesta, per tutto l'anno, compatibilmente con le attività del Concessionario a mente dell'art. 5, punto 3, lettera j).

2. Per l'utilizzo dell'impianto i soggetti terzi (salvo quanto previsto nei casi di gratuità di cui all'art. 15) dovranno corrispondere al Concessionario un corrispettivo orario secondo la seguente tabella:

| CAMPO | LUCE NATURALE | LUCE ARTIFICIALE |
|---|----------------------|-------------------------|
| Campi interni (gare e manifestazioni) | € 18,00/h | € 30,00/h |
| Campi interni (attività di preparazione e gare settore giovanile) | € 15,00/h | € 25,00/h |
| Campi interni (attività svolta da associazioni o società sportive composte da atleti disabili e/o utenti ultrasessantacinquenni e/o da giovani di età inferiore a 14 anni) | €. 8,00/h | €. 15,00/h |

La presente tabella sarà aggiornata con le tariffe relative alle attività da svolgersi nei campi esterni che il Concessionario ha proposto di realizzare/adequare con la proposta tecnica migliorativa.

Tutte le tariffe di cui sopra saranno annualmente concordate fra il Comune ed il Concessionario e saranno approvate dalla Giunta Comunale. Tali tariffe saranno determinate tenendo conto dei seguenti principi:

- a) Massima diffusione dell'attività sportiva con particolare attenzione all'uso pubblico-sociale così come inteso dall'art.27 del Regolamento Comunale degli Impianti Sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 12/07/2012;
- b) Equilibrio del piano economico-finanziario presentato con la proposta tecnica ed eventualmente revisionato dalla Rendicontazione annuale di cui all'art.4 della presente convenzione.

Solo ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, e non già per l'uso di carattere sociale che l'impianto sportivo è preposto a perseguire, la variazione che potranno avere le suddette tariffe non potrà essere superiore o inferiore al 45% delle stesse.

Inoltre, considerato il carattere sociale che l'impianto sportivo deve svolgere per la collettività, le tariffe stabilite per le categorie più svantaggiate (disabili, ultrasessantacinquenni e giovani di età inferiore a 14 anni), per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, possono essere variate solo in diminuzione.

3. Durante tale utilizzo il Concessionario dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata, e la relativa custodia come previsto all'art. 5 e all'art.7.

ART. 17 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore mentre lo diverrà per il Comune solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
2. Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà presentare i documenti atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla gara e in tutta la modulistica allegata, ad eccezione di quelli che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio ai sensi di legge.

3. Oltre a ciò l'aggiudicatario, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti:

- costituzione della cauzione definitiva, di cui agli artt.5, lettera o) e 14;
- stipula delle polizze assicurative di cui agli artt. 5, lettera p) e 13;
- versamento presso la Tesoreria comunale delle spese contrattuali;
- versamento regolare dei contributi INPS/INAIL previsti per legge nei confronti dei propri lavoratori o soci lavoratori (se il soggetto gestore rientra per le proprie caratteristiche nella fattispecie);
- dichiarazione e attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 /2010 e ss.mm.ii.

ART. 18 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione, qualora:

- a) il Concessionario non assuma il servizio entro i termini e nei modi stabiliti;
- b) l'impianto non sia attivato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- c) l'impianto resti inutilizzato per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi, o anche non consecutivi, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale;
- d) non vengano puntualmente rispettate le prescrizioni previste dalle norme in vigore, dai regolamenti comunali e dalla presente convenzione;
- e) per abituale carenza e/o negligenza nell'espletamento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate al Concessionario, compromettano i servizi stessi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2) Allorché venga posto in essere il provvedimento di decadenza, il Comune procederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui agli artt. 5, lettera o) e 14 ed il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto tutto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine fissato dal Comune, non inferiore a giorni venti dalla ricezione della pronuncia di decadenza.

3) In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.

ART. 19 RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune, in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali, secondo le normative vigenti si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, in danno al Concessionario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.

2. Costituiscono espressamente motivi di risoluzione di diritto della convenzione gli inadempimenti del Concessionario di seguito esposti:

- a) utilizzo dell'impianto o di parte di esso in modo non conforme a quello previsto nella presente convenzione;
- b) cessione, totale o parziale, della presente convenzione;
- c) scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;
- d) apertura, nei confronti del Concessionario, di procedure concorsuali, fallimentari, o di liquidazione o scioglimento se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore;
- e) caso in cui il Concessionario non possieda i requisiti previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- f) mancata stipulazione delle Polizze assicurative previste agli artt. 5 lett.p) e 13 della presente convenzione, o mancato pagamento nei termini dei premi annuali;
- g) caso di grave e reiterata inadempienza, già oggetto di precedente contestazione, attestata dal responsabile del Servizio competente;
- h) mancato rispetto degli adempimenti e delle procedure di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- i) mancata presentazione della rendicontazione annuale di cui all'art. 4 della presente convenzione “;
- k) mancato adempimento delle misure di sicurezza.

ART. 20 PENALITÀ

1. Le penalità per le infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, risultanti dal verbale del funzionario incaricato ed eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell'utenza, sono irrogate dal Comune in misura variabile fra Euro 50,00 e Euro 500,00 rapportata alla gravità dell'inadempienza.
2. In tali casi il Comune prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni alla comunicazione.

ART. 21 REVOCA - RECESSO

1. In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa l'opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l'impianto sportivo ad interventi di ristrutturazione, completamento o riconversione, il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare la concessione, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta se non quello pari al valore delle opere realizzate in base all'offerta migliorativa al netto degli ammortamenti.
2. Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell'impianto qualora vi sia comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico.
3. In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.

4. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, previo ripristino dello stato dei luoghi se hanno avuto inizio eventuali lavori di miglioramento, e comunque pena la riscossione della cauzione definitiva di cui agli artt.5 lett. o) e 14.

5. Nel caso di eventi calamitosi, l'impianto potrà essere requisito dal Comune per l'intera durata dell'emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta.

ART. 22 INAGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

1. Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù dell'inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata.

ART. 23 CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ EX ART.3 L.N.136/2010

1. I pagamenti in dipendenza della presente convenzione saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario, pertanto, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della medesima Legge n.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

3. La clausola risolutiva di cui al presente articolo sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 3 della Legge n.136/2010.

ART. 24 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo nr. 159 del 6/09/2011, si prende atto che in relazione al Concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

2. Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, nr. 231.

3. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Comune di Surbo nell'anno 2012 presso la Prefettura di Lecce e innovato nell'anno 2013, consultabile nel sito www.prefettura.it/lecce/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente senza riserva alcuna il contenuto e gli effetti.

4. Il Concessionario dichiara di conoscere e accettare in particolare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della convenzione, qualora dovessero essere comunicate dalla competente Prefettura, successivamente alla stipula della stessa, informazioni interdittive antimafia

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori partecipanti alla gara.

ART. 25 CLAUSOLE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Leg.vo 30 marzo 2001 n.165" e dell'art. 2 del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Surbo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2014, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati alla presente convenzione – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
2. Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Surbo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di tale Comune nei confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 26 CONTROVERSIE

1. Per quanto non previsto ed espressamente pattuito le parti si rifanno alle vigenti norme di Legge e del Codice Civile, stabilendo altresì che qualsiasi controversia che non possa essere risolta in via bonaria sarà devoluta al competente Foro di Lecce.

ART. 27 SPESE

1. Tutte le spese relative alla stipula della convenzione (bolli, copie, imposta di registro, diritti) restano a carico del Concessionario.

ART. 28 NORMA TRANSITORIA FINALE

1. Il Concessionario, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

IL CONCEDENTE _____

IL CONCESSIONARIO _____